



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 127 Del 24 GIUGNO 2021

OGGETTO: TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2021. APPROVAZIONE.

Il giorno **24 GIUGNO 2021** alle ore **12:00**, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con le modalità straordinarie consentite dall'art.73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, con l'intervento dei Signori:

N	COMPONENTE	QUALIFICA	P	A
1	MASSARI ANDREA	SINDACO	X	
2	MALVISI DAVIDE	ASSESSORE-VICE SINDACO	X	
3	BARIGGI MARIA PIA	ASSESSORE	X	
4	AMIGONI FRANCO	ASSESSORE	X	
5	BOSELLI STEFANO	ASSESSORE	X	
6	FRANGIPANE ALESSIA	ASSESSORE	X	

Presiede la seduta il Sindaco Sig. **Andrea Massari**.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario **dr.ssa Samantha Rossi** collegato da remoto con videocamera e dispositivo informatico.

Il Sindaco - accertato con l'assistenza del Segretario comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 127 Del 24 GIUGNO 2021

OGGETTO: TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2021. APPROVAZIONE.

Il Sindaco Andrea Massari in collegamento dalla sede municipale e gli altri componenti della Giunta Vicesindaco Davide Malvisi, gli assessori Franco Amigoni, Maria Pia Bariggi, Stefano Boselli e Alessia Frangipane, risultano tutti collegati da remoto con videocamera e dispositivo informatico.

L'Amministrazione comunale per fronteggiare la crisi indotta dall'emergenza sanitaria ha adottato nel 2020 e nel 2021 provvedimenti e misure volte ad agevolare la ripresa delle attività imprenditoriali e il riequilibrio dell'economia del territorio;

Nell'ambito di questa linea di intervento, a sostegno del comparto turistico-ricettivo, l'Amministrazione intende ridurre le tariffe dell'imposta di soggiorno approvate con deliberazione consiliare n. 78 del 20 dicembre 2019, successivamente modificata e integrata con atto del Consiglio n. 57 del 30/11/2020;

Richiamato l'art. 4 del Regolamento, approvato con atto 78/2019 e modificato con atto 57/2020, che al comma 3) stabilisce che *l'imposta è deliberata, entro il 31 dicembre dell'anno precedente o comunque entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione;*

Preso atto che il D.L. n. 73 del 25/05/2021, c.d. decreto Sostegni bis, dispone all'art. 52 che: *“Per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti è differito al 31 luglio 2021: a).....*

b) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000”;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima

del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Visti:

- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, che esplicita, fra gli altri, i principi relativi alla adeguata pubblicità dei provvedimenti dell'amministrazione in materia tributaria ed alla trasparenza dell'azione amministrativa;

Dato atto che la riduzione delle tariffe dell'imposta di soggiorno comporta una minore entrata stimabile in € 15.000,00 rispetto al dato previsionale inserito nel bilancio e piano esecutivo di gestione 2021/2023, al titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, tipologia 101 “imposte e tasse e proventi assimilati”, categoria 41 “imposta di soggiorno”, centro di ricavo A4, capitolo 350000 “imposta di soggiorno” e che tali minori entrate trovano copertura finanziaria, per eguale importo (€ 15.000,00), con un aumento della previsione di entrata da recupero di evasione/elusione IMU al titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, tipologia 101 “imposte e tasse e proventi assimilati”, categoria 6 “imposta municipale propria”, centro di ricavo A4, capitolo 10101.06.00150002 - imposta municipale propria (IMU) – violazioni;

ATTI DELIBERATIVI DA RICHIAMARE:

- deliberazione del Consiglio n. 78 del 20 dicembre 2019, modificata e integrata con deliberazione del Consiglio n. 57 del 30/11/2020, che ha istituito l'imposta di soggiorno dal 1° marzo 2020 e ha approvato il Regolamento e le tariffe per l'anno 2020;

PARERI ESPRESSI:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.:

- dal Responsabile del Servizio Entrate, Francesca Zerbini, secondo cui la proposta di deliberazione è “tecnicamente regolare”;
- dal Responsabile del Servizio Bilancio, Dott. Marco Burlini, secondo cui la proposta di deliberazione è “contabilmente regolare”;

PERTANTO

LA GIUNTA COMUNALE

Visto quanto sopra;

Ritenuto opportuno approvare il provvedimento proposto per le motivazioni espresse in premessa;

Con voti unanimi favorevoli, espressi singolarmente in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare le seguenti tariffe dell'imposta di soggiorno applicabili nel territorio comunale di Fidenza con decorrenza 1° agosto 2021:

Classificazione strutture ricettive (L.R. 28 luglio 2004, n. 16)	Importo
Alberghi a 4 stelle, 4 stelle superior, 5 stelle, 5 stelle lusso. Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 4 stelle. Case e appartamenti vacanze (C.A.V. - gestione imprenditoriale) a 4 soli. Strutture agrituristiche a 5 girasoli.	€ 2,00
Alberghi a 3 stelle e 3 stelle superior. Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 3 stelle. Case e appartamenti vacanza (gestione imprenditoriale) a 3 soli. Strutture agrituristiche a 3 – 4 girasoli.	€ 1,00
Villaggi turistici a 3 o 4 stelle Alberghi a 1 e 2 stelle Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 2 stelle. Case e appartamenti vacanze (gestione imprenditoriale) a 2 soli. Case per ferie, ostelli, affittacamere (room & breakfast, locande). Case e appartamenti per vacanza (gestione non imprenditoriale). Appartamenti ammobiliati per uso turistico. Attività saltuaria di alloggio e prima colazione (B&B - Bed and Breakfast). Strutture agrituristiche a 1 - 2 girasoli e strutture per il turismo rurale. Campeggi ed aree attrezzate	€ 0,50
Immobili oggetto di locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. 50/2017	
Sui canoni o corrispettivi di soggiorno incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, la tariffa relativa all'Imposta di Soggiorno viene fissata in misura percentuale sul costo della camera o appartamento (comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) con il limite massimo di 5 euro a persona per notte di soggiorno. L'applicazione della imposta in misura percentuale è subordinata alla stipula di apposita convenzione.	2,7%

CLASSIFICAZIONE L.R. E.R. 16/2004 e s.m.i.

- 1) Alberghi = da 1 a 5 stelle o cinque stelle lusso *con possibilità di classifiche intermedie definite superior.*
 - 2) R.T.A. = da 1 a 4 stelle.
 - 3) C.A.V. in forma imprenditoriale = da 2 a 4 soli
 - 4) Strutture agrituristiche = da 1 a 5 girasoli
 - 5) Campeggi = da 1 a 4 stelle
 - 6) Villaggi turistici = da 2 a 4 stelle.
2. di dare atto che la riduzione delle tariffe dell'imposta di soggiorno comporta una minore entrata stimabile in € 15.000,00 rispetto al dato previsionale inserito nel bilancio e piano esecutivo di gestione 2021/2023, al titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, tipologia 101 “imposte e tasse e proventi assimilati”, categoria 41 “imposta di soggiorno”, centro di ricavo A4, capitolo 350000 “imposta di soggiorno”;

3. di dare atto che tali minori entrate trovano copertura finanziaria, per eguale importo (€ 15.000,00), con un aumento della previsione di entrata da recupero di evasione/elusione IMU al titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, tipologia 101 “imposte e tasse e proventi assimilati”, categoria 6 “imposta municipale propria”, centro di ricavo A4, capitolo 10101.06.00150002 - imposta municipale propria (IMU) – violazioni;
4. di dare atto che in considerazione del mantenimento dell'equilibrio come sopra rappresentato, si procederà al necessario adeguamento del bilancio di previsione 2021/2023 nella prima seduta consiliare utile;
5. di rendere noto, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i., che il Responsabile del procedimento per la parte relativa all'applicazione dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Entrate, dott.ssa Francesca Zerbini;
6. di dichiarare, successivamente, con voti unanimi favorevoli, espressi singolarmente in forma palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni in premessa indicate.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Andrea Massari

IL VICE SEGRETARIO

dr.ssa Samantha Rossi